

Prot. n° 10005/p/ep

Roma, 10 dicembre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 752

Oggetto: Accordo 10 settembre 2020 - *Rateizzazioni precisazioni*

Let. a) Accordo rateizzazioni 10 settembre 2020

Fermo restando quanto contenuto nella Com. CNCE n. 747 del 27 ottobre 2020 e alla FAQ n. 1 contenuta nella Com. CNCE n. 749 del 5 novembre 2020, la seconda parte della lett. a) del punto 1) dell'Accordo¹, deve intendersi nel senso che, qualora un'impresa, nel rispetto dei suddetti intervalli temporali, proceda a richiedere una **nuova e ulteriore** rateizzazione alla medesima Cassa, quest'ultima dovrà accertare che non sussistano eventuali altre rateizzazioni presso altre Casse non onorate dall'impresa; a tal fine, infatti, la lettera a) dell'Accordo prevede che la *Cassa potrà procedere alla verifica in BNI*.

Laddove dalla consultazione in BNI dovesse emergere l'irregolarità dell'impresa presso altra Cassa, la Cassa destinataria della richiesta di rateizzazione, provvederà a contattare la Cassa dalla quale è emersa l'irregolarità per verificare l'esistenza di un'eventuale rateizzazione non onorata (cfr. anche FAQ n. 3) e negare, in caso di accertamento positivo, la concessione di un'ulteriore rateizzazione.

¹ " [...] e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI"

La *lett. a)* va, inoltre, letta anche in combinato disposto con la *lett. i)* del medesimo Accordo dalla quale si evince che l'impresa stessa, all'atto della sottoscrizione della rateizzazione, deve autocertificare l'esistenza di altre rateizzazioni in essere presso altre Casse, specificandone il valore economico. La Cassa potrebbe sempre riservarsi la facoltà di fare gli accertamenti del caso anche mediante BNI.

Imprese sospese e inattive

L'ultimo punto dell'accordo sulle rateizzazioni deve riferirsi a tutte quelle imprese che, all'infuori dei casi di sospensione di cui al punto 5 della delibera del comitato della bilateralità 2/2015 (sospensione giustificata) versino in una situazione di ***inattività*** al livello nazionale e abbiano un debito con una o più Casse. In tali casi, solo per non incorrere nella procedura forzata, le parti sociali riconoscono la possibilità di rateizzare il debito dell'impresa in un massimo di 18 rate, anche senza le procedure e i requisiti di cui all'Accordo, prevedendo però che, in caso di eventuale ripresa dell'attività, l'impresa ***versi l'intera somma residuale*** per poter ottenere il Durc.

Diversamente per quelle imprese che invece dopo una sospensione/inattività giustificata ex punto 5 del Comitato della bilateralità 2/2015 decidano di riprendere l'attività e ottenere il Durc, potranno beneficiare esclusivamente della rateizzazione ordinaria secondo le regole dell'Accordo del 10 settembre 2020.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini

